



FSBA - Accesso al Portale Fondo Solidarietà Bilaterale Alternativo (D06-FSBA Ebav)

Assegno ORDINARIO per SOSPENSIONE STRAORDINARIA “COVID-19 CORONAVIRUS”

Nuovo [link dedicato a specifici requisiti, indicazioni operative e guide er Fsba Covid-19: link](#)

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto del Ministero del Lavoro che introduce i criteri di funzionamento di FSBA, le imprese possono presentare, previa sottoscrizione di Accordi sindacali, le Domande di prestazione relative a detti Accordi.

A tal fine e' stato predisposto dal Fondo Nazionale un Portale Web - SINAWEB - che consente, tramite la registrazione delle imprese, la presentazione di tali domande. Per accedervi, cliccare il seguente link: <https://areariservata.fondofsba.it>

Tutti gli Accordi di sospensione per utilizzo FSBA già sottoscritti, devono obbligatoriamente essere inseriti all'interno di tale portale.

Sono a disposizione:

- una Guida di utilizzo a [questo indirizzo](#)

-
- un Help Desk Tecnico del Fondo Nazionale al numero tel. **06 94802615**

Le prestazioni

Ai lavoratori di imprese regolarmente versanti a FSBA sospesi per crisi aziendali o occupazionali, è assicurata una tutela reddituale e contributiva ai sensi degli artt. 27, 30 e 31 del d.lgs n. 148/2015.

Le prestazioni sono erogate per:

- **20** settimane al massimo nell'arco di biennio mobile nel caso di Assegno Ordinario
- **26** settimane al massimo nell'arco di biennio mobile nel caso di Assegno di Solidarietà

NB: Fino al 31/12/2020, l'applicazione dell'articolo 14 del Regolamento FSBA (Art. 14 Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario) è sospesa.

Ogni ulteriore informazione su misura del contributo e trattamento fiscale, è indicata nelle sezioni del sito Fondo FSBA:

- [FAQ FSBA](#)
- [Documenti FSBA](#)
- [Modulistica FSBA](#)

Versamento a FSBA

Il versamento del contributo a FSBA è dovuto da tutte le imprese artigiane indipendentemente dal numero di dipendenti in forza.

1)

Contattare Organizzazione Sindacale e Artigiana per predisporre l'**Accordo di Sospensione Fsba** (Allegato 4 nel caso di Covid-19).
L'azienda non può in alcun modo mettere in sospensione i propri dipendenti autonomamente: l'Accordo di sospensione deve essere stato siglato dalle parti preventivamente a qualsiasi giorno di sospensione dal lavoro.

Nuovo [link dedicato a specifici requisiti, indicazioni operative e guide per Fsba Covid-19: link](#)

Firma degli accordi aziendali sospensione fsba
si deve osservare quanto previsto dagli accordi regionali vigenti in materia

Firma modello Ebav D06 (sospensione) Fsba

L'invio del Mod D06 deve avvenire con la firma del lavoratore per il tramite degli [Sportelli Ebav](#) delle OOSS in base alle indicazioni operative degli Sportelli stessi.

2)

L'Accordo di Sospensione Fsba viene firmato dalle Parti verificando nel contempo tutti i requisiti previsti: regolarità e anzianità contributiva Ebav-Fsba dell'azienda, CSC artigiano e Codice autorizzazione Inps 7B presente nel cassetto previdenziale, rapporto contrattuale di ciascun dipendente, valutazione della motivazione della necessità di sospensione temporanea del lavoro, verifica necessità di utilizzo di altri strumenti contrattuali prima della sospensione.

L'Accordo di Sospensione Fsba deve essere a disposizione di azienda e di ciascun dipendente per poter accedere ai contributi previsti.

3)

L'azienda deve procedere all'inserimento dell'Accordo di Sospensione Fsba nel Portale online di **Fsba Sinaweb**: [Guida a questo indirizzo](#).
Per procedere nell'inserimento pratica in Sinaweb, è necessario il Ticket Inps per Contribuzione correlata: il Ticket deve essere preventivamente richiesto dall'azienda tramite apposito servizio online dell'INPS.
Nel caso in cui non siano presenti all'interno del Portale Sinaweb alcuni lavoratori neoassunti, scrivere una mail con i dati a suspensionifsba@ebav.it.

Se l'azienda non è in regola con i versamenti mensili, si consiglia di inserire la pratica in Sinaweb e poi operare con versamenti@ebav.it la regolarizzazione della posizione contributiva.

Nuovo [link dedicato a specifici requisiti, indicazioni operative e guide per Fsba Covid-19: link](#)

4)

L'azienda, al termine di ciascun mese, deve procedere all'inserimento dei giorni in cui ciascun dipendente è stato sospeso (rendicontazioni mensili presenze): **Fsba Sinaweb**: [Guida a questo indirizzo](#).

Ebav verificherà i dati inseriti per poter validare la mensilità e predisporre i bonifici ai lavoratori. Nel caso di verifica incongruenze, relative a dati, documenti o regolarità contributiva, la pratica Fsba in Sinaweb viene messa in revisione da Ebav con richiesta chiarimenti. I tempi di erogazione rispetto un certo mese di competenza in cui i lavoratori sono stati in sospensione, sono traslati di almeno tre mesi.

5)

I lavoratori presenti nell'Accordo di Sospensione, devono presentare domanda Ebav **D06** tramite gli Sportelli delle Organizzazioni Sindacali. Se azienda non in regola: Ebav procede a richiesta regolarizzazione. L'erogazione dei bonifici a favore dei dipendenti avverrà una volta sanato completamente il debito.

Nuovo [link dedicato a specifici requisiti, indicazioni operative e guide per Fsba Covid-19: link](#)

NB: solo nel D06 è necessario indicare Iban dipendenti e riferimenti di contatto.

Firma modello Ebav D06 (sospensione) Fsba

L'invio del Mod D06 deve avvenire con la firma del lavoratore per il tramite degli [Sportelli Ebav](#) delle OOSS in base alle indicazioni operative degli Sportelli stessi.

Contribuzione Correlata

Alle imprese è assicurato il rimborso della contribuzione correlata.

Il conteggio della contribuzione correlata viene effettuato direttamente dall'INPS (eliminando così ogni possibile rischio di conteggio errato da parte dell'azienda e gli inevitabili risvolti negativi nei confronti del lavoratore per errati versamenti dei contributi);
Il versamento della contribuzione correlata viene effettuata direttamente dal Fondo FSBA all'INPS (escludendo l'anticipo della contribuzione da parte dell'azienda ed il successivo rimborso da parte di FSBA).

-
- 1- Prima di presentare la domanda di prestazione FSBA, le aziende richiedono il TICKET tramite l'apposito servizio online dell'INPS e lo utilizzano sia in fase di presentazione della domanda FSBA che nella compilazione degli Uniemens.
 - 2- FSBA, una volta completata l'intera domanda di prestazione, invia all'INPS le informazioni richieste, tramite le modalità previste dalla Circolare INPS.
 - 3- L' INPS effettua il calcolo della Contribuzione Correlata e fornisce a FSBA l'F24 complessivo precompilato.
 - 4- FSBA effettua il pagamento dell'importo tramite il modello F24 precompilato ed invia il relativo Uniemens, secondo le specifiche fornite dall'Istituto.
 - 5- INPS accredita sulle posizioni contributive di ciascun lavoratore interessato, la rispettiva contribuzione.

Si veda Allegato Circolare INPS n. 53 del 12/04/2019

L'inserimento del campo TICKET(Contribuzione Correlata), con le seguenti caratteristiche:

- Compilazione obbligatoria in fase di presentazione di domande FSBA.
- Controllo di validità formale (algoritmo fornito da INPS).

In Sinaweb è presente il Link al Portale INPS per agevolare la richiesta del TICKET.

Nel Portale FSBA è obbligatorio, per creare una nuova domanda, essere in possesso del Ticket prodotto da Inps per la gestione della Contribuzione Correlata. Il Ticket è diverso per ciascun Accordo siglato: anche nel caso di Accordi con periodi di sospensione previsti che si sovrappongono è necessario avere due Ticket distinti.

Accordi di sospensione sovrapposti

Nel Portale FSBA è possibile caricare due Accordi con periodi di sospensione previsti che si sovrappongono se:

- i lavoratori presenti nei due accordi sono DIVERSI
- NON si tratta di Assegno di Solidarietà

Questa opzione di fatto può essere utilizzata dalle aziende per integrare lavoratori che in precedenza non potevano/dovevano essere inseriti nel primo accordo siglato. Il Portale FsbA garantisce il calcolo corretto delle Giornate di sospensione effettivamente utilizzate nel caso di Assegno Ordinario.

Codifica aziende - Codice Autorizzazione

Le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla legge n. 443/1985 saranno contraddistinte dal c.a. (Codice autorizzazione) "7B" che, a partire dal periodo di paga in corso alla data del primo evento di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa autorizzato dal fondo in trattazione (aprile 2016), assume il nuovo significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato"(si veda Circolare INPS n° 53 del 12 aprile 2019).

Domanda di contributo D06-FSBA

Il contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale viene erogato a fronte di una richiesta da parte del lavoratore attraverso il [Servizio Ebav D06-FSBA](#).

Attenzione: il nuovo Portale Sinaweb, online da fine ottobre, presenta ancora alcune criticità tecniche per le gestioni operative delle procedure previste. Ebav ha già provveduto a segnalare ad Ebna le difficoltà ad operare o ad accedere alle informazioni, chiedendo di risolvere le problematiche in tempi brevi.

Considerati i necessari interventi di correzione delle anomalie in SINAWEB e tenuto conto delle diverse richieste, si comunica che il blocco relativo al limite di 30 giorni per la presentazione di domande FSBA è stato temporaneamente rimosso.

CONTRIBUTO

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- Accordo Sindacale
- Rendicontazioni mensili presenza/assenza (Uniemens)

MODULISTICA: Circolare INPS n. 53 del 12/04/2019, Allegato 1 - Accordo sindacale di sospensione - Assegno ordinario, Allegato 2 - Accordo sindacale di sospensione - Assegno di solidarietà, Allegato 3 - Dichiarazione di sospensione - Assegno ordinario per Eventi climatici, Allegato 4 -

